

N. 00262/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00199/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 199 del 2014, proposto da:

Romano Tiozzo, rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Furlan, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione ai sensi dell'art. 25 c.p.a.;

contro

Comune di Chioggia, rappresentato e difeso dagli avv. Debora Perini, Carmelo Papa, domiciliato presso la Segreteria della Sezione ai sensi dell'art. 25 c.p.a.;

nei confronti di

Giancarlo Boscolo, rappresentato e difeso dagli avv. Bruno Barel, Emilio Caucci, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

per l'annullamento

del permesso di costruire n. 243 del 26/2/2013, rilasciato dal Comune di Chioggia al ricorrente per la realizzazione dell'intervento di demolizione e di ricostruzione con ampliamento, ai sensi dell'art. 62 delle NN.TT.AA. del P.R.G. e ai sensi della L.R. n. 14 del 2009, come modificata dalla L.R. n. 13 del 2011, dell'immobile sito in Chioggia, Viale Vicenza n. 5;

del parere favorevole reso dal dirigente del settore territorio all'esito del supplemento istruttorio in data 28.10.2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Chioggia e di Giancarlo Boscolo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che parte istante denuncia con due ordini di motivi l'illegittimità del permesso di costruire rilasciato al controinteressato, permesso con il quale è stata autorizzata la demolizione e successiva ricostruzione di un edificio preesistente, con sopraelevazione dello stesso ai sensi della L.r. 14/09 e successive modificazioni;

dato atto che il titolo edilizio parimenti conseguito dal ricorrente, pur non presupponendo la demolizione e ricostruzione dell'esistente, ha

beneficiario a sua volta della possibilità di ampliamento dell'esistente, mediante sopraelevazione, in applicazione della richiamata normativa regionale;

dato atto altresì che i due edifici, quello del ricorrente e del controinteressato, già si fronteggiavano, risultando fra di essi una distanza inferiore ai tre metri e non risultando applicabile ratione temporis il disposto di cui all'art. 9 del D.M. 1444/68, in quanto edifici realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della norma che impone il distacco di almeno 10 fra pareti finestrate frontistanti;

considerato che per effetto degli interventi assentiti al ricorrente ed al controinteressato, stanti le sopraelevazioni reciproche, le pareti frontistanti saranno comunque cieche;

ritenuto che, per quanto riguarda il primo motivo, pur osservando - sotto il profilo dell'interesse - che della medesima disposizione ha usufruito anche il ricorrente nel realizzare l'ampliamento in altezza del proprio immobile, non sono condivisibili i dubbi di legittimità costituzionale della disposizione di cui alla lettera b) dell'art. 10 della Legge regionale sul "Piano Casa", in quanto, come già osservato dal Tribunale e confermato dal giudice di seconda istanza (cfr. T.A.R.Veneto, II, n. 1359/11 e C.d.S., IV, 2732/12), privilegiando un'interpretazione costituzionalmente orientata che consenta di attribuire alla norma una portata tale da non porsi in contrasto con il dettato della Costituzione, si è escluso che il legislatore regionale abbia voluto introdurre una definizione del concetto di "intervento di ristrutturazione edilizia", diversa da quella dettata dall'art. 3 del D.P.R.

380/01, che come noto costituisce normativa vincolante per il legislatore regionale, contenendo i principi fondamentali della materia; che conseguentemente, non risulta esorbitare dai principi dettati dalla normativa nazionale la previsione di ricondurre alla ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione; che, inoltre, a tale specifico riguardo, in termini più generali, è costantemente affermata la riconducibilità degli interventi di demolizione/ricostruzione, con mantenimento delle medesime caratteristiche dell'edificio demolito, alla tipologia della ristrutturazione edilizia;

esclusa, quindi, la rilevanza e manifesta fondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma applicata nel caso di specie, esaminate le ulteriori censure, ritiene il Collegio che il ricorso sia destituito di fondamento;

ciò in considerazione di quanto controdedotto dalla difesa del Comune, corredata della relativa documentazione prodotta in giudizio, confermato sul punto anche dalla difesa del controinteressato, dalla quale è chiaramente desumibile che per quanto riguarda le porzioni di edifici frontistanti preesistenti è stata prescritta la distanza di tre metri ex art. 873 c.c., risultando derogabili proprio in applicazione del Piano Casa le prescrizioni dei regolamenti comunali, mentre, così come in origine, non è stata richiesta l'osservanza delle distanze prescritte dal D.M. 1444/68;

che diversamente, per le porzioni sopraelevate, è stata accertata, anche a seguito aggiustamenti dei progetti, l'osservanza delle disposizioni in materia di distanze, rilevando tuttavia che per le pareti frontistanti delle

nuove costruzioni in sopraelevazione non esistono pareti finestrate poste in linea perpendicolare l'una rispetto all'altra;
ne consegue che, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ciascuna parte resistente, per complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri ed accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Nicola Fenicia, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)